



COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE  
Città Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

ORIGINALE

N. 8 del 26-01-2021

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE, DAL 1 GENNAIO 2021, DEL NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore **19:30**, nella **Sede comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **Dott. Zampieri Andrea** la Giunta Comunale. La presente adunanza viene svolta in presenza e nella modalità della videoconferenza, conformemente ai criteri previsti dal Decreto Sindacale n. 7 del 7.4.2020.

Intervengono in sede il Sindaco, il Segretario e gli assessori Universi e Gobbi.

Intervengono da remoto l'assessore Gastaldi, Milani e Callegaro.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO GENERALE **Ranza Giorgio**

Intervengono i Signori:

Zampieri Andrea	SINDACO	Presente
Universi Serena	VICE SINDACO	Presente
GASTALDI MATTIA	ASSESSORE	Presente
MILANI CINZIA	ASSESSORE	Presente
CALLEGARO LUCA	ASSESSORE	Presente
GOBBI RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente

**Totale Presenti 6**

**Totale Assenti 0**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO  
Zampieri Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ranza Giorgio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.  
sensi del d. lgs 82/2005 e s.m.

Documento firmato digitalmente ai

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Ufficio Tributi

**Visto** l'articolo 1, comma da 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

*«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

**Dato atto** che con deliberazione consiliare n. 50, in data 30/12/2020, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate
- è stato approvato il relativo regolamento;

**Richiamata** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;*

**Visti** i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

**Preso atto** della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

**Visto** che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

*«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;*

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Dato atto** che con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

**Ritenuto**, in considerazione della particolare situazione di emergenza da Covid 19, di prorogare la scadenza della prima **rata al 31 marzo 2021 e al 31 maggio 2021 la seconda rata**;

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data 27.4.2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

**Attesa** la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la l'urgenza di garantire l'esecuzione dello stesso

## PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato sub A) contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate;
- 2) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazione;
- 3) di fissare, relativamente al canone per le occupazioni mercatali, il versamento in una unica soluzione entro la data del 31.3.2021, ovvero in caso di versamento rateale, la seconda rata alla data del 31.5.2021;
- 4) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

\*\*\*\*\*

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

#### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata;

INOLTRE, con voti favorevoli, unanimi e palesi,

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

---

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Programmazione Finanziaria, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 22-01-2021

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

**ATTESTAZIONI E PARERI**  
**(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)**

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, li 22-01-2021

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.

## ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : ed ivi rimarrà per  
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ranza Giorgio

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Ranza Giorgio

## TARIFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

### TARIFE CU mercato

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
categoria 1	0,467 €	0,700 €	0,316	0,298	0,179
categoria 2	0,467 €	0,700 €	0,284	0,286	0,161
categoria 3	0,467 €	0,700 €	0,253	0,254	0,143